

**All'Università degli Studi di
Palermo**

Oggetto: Notifica per pubblici proclami del ricorso proposto dal Maria Todaro contro l'Università degli Studi ed altri (T.A.R. Sicilia- Palermo- sez. I, r.g.n. 2024/2020)

* * *

Con ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia – Palermo, la sig.ra Maria Todaro, col patrocinio dell'avv. Santo Botta, ha richiesto l'annullamento, previa sospensione,

- a) dell'avviso di convocazione dei candidati ammessi alle prove orali per la Scuolaprimaria della procedura selettiva per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto Rettorale n. 528/2020, pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo in data 12.11.2020, privo di protocollo;
- b) dell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali all'esito delle prove scritte pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo in data 12.11.2020, privo di protocollo, nella parte in cui non reca il numero di pratica identificativo della ricorrente;
- c) dell'esito delle prove scritte pubblicate sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo in data 12.11.2020, privo di protocollo, nella parte in cui non reca il numero di pratica identificativo della ricorrente;
- d) del Decreto Rettorale n. 528 del 20.02.2020 recante il Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e del successivo Decreto Rettorale n. 2460 del 25 agosto 2020, recante modifiche ed integrazioni al Bando ai sensi del Decreto Interministeriale n. 90 del 07.08.2020, laddove viene disposta l'esclusione dei candidati non presenti alle prove di accesso anche per causa di forza maggiore o caso fortuito (“per qualunque motivo”), non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in

AVVOCATO SANTO BOTTA

isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19);

e) ove occorra e per quanto di ragione, delle procedure di identificazione e del modello di autocertificazione COVID;

f) ove occorra e per quanto di ragione, della nota del 08.010.2020 dell'Università degli Studi di Palermo;

g) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto.

L'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente a sostenere la prova scritta della procedura selettiva per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto Rettorale n. 528/2020, come modificato e integrato dal Decreto Rettorale n. 2460/2020, anche eventualmente in un'apposita sessione suppletiva riservata a candidati impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena obbligatoria in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19),

Nonché la condanna

delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell'art. 30 c.p.a., ciascuna per le proprie competenze, a consentire alla ricorrente di svolgere la prova scritta della procedura selettiva per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto Rettorale n. 528/2020, come modificato e integrato dal Decreto Rettorale n. 2460/2020, mediante predisposizione di una sessione suppletiva

Con il suddetto ricorso sono state articolate le seguenti censure:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6 L. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 5 E 9 DEL BANDO – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEL PRESUPPOSTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA - INCOMPETENZA

I provvedimenti impugnati avrebbero dovuto essere sottoscritti dal responsabile del procedimento. Tuttavia, essi sono privi di sottoscrizione e non sono imputabili ad alcun soggetto.

II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 33 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 45 C.P. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 D.M. 8 FEBBRAIO 2019, N. 92 – ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS, ILLOGICITÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA - CONTRADDITTORIETÀ

Con il secondo motivo di ricorso, la sig.ra Todaro ha censurato i provvedimenti di esclusione poiché posti in essere in violazione del principio previsto dall'art. 45 cp per come applicabile nell'ambito del diritto amministrativo.

In particolare, è stato evidenziato che l'isolamento domiciliare obbligatorio rappresenta causa di forza maggiore che integra una causa di giustificazione per il candidato oggettivamente impossibilitato a presentarsi alla prova di un concorso.

È stato, altresì, ritenuto illegittimo perché contraddittorio con le disposizioni del bando l'aver previsto l'obbligatoria presentazione di una autocertificazione, prima dello svolgimento delle prove, capace di auto-escludere i candidati in quarantena, con sintomi influenzali, o che erano stati a contatto con soggetti positivi al Covid-19 .

III) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 33 E 97 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 8 DEL BANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 D.M. 8 FEBBRAIO 2019, N. 92 – ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS, ILLOGICITÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Con il terzo motivo di ricorso, è stata censurata la violazione del bando nella misura in cui, mediante la suddetta autocertificazione, sono state introdotte

AVVOCATO SANTO BOTTA

surrettiziamente ulteriori cause di esclusione dalla procedura in assenza di una regolare modifica delle prescrizioni del Bando.

RICHIESTA CAUTELARE

La ricorrente ha formulato una istanza cautelare richiedendo al Tribunale di voler disporre lo svolgimento di una sessione suppletiva per lo svolgimento della prova scritta, prova dalla quale ella era stata illegittimamente esclusa.

avv. Santo Botta